

Fondazione Luca Pacioli



IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

(D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005)

Documento n. 28 del 28 ottobre 2005

CIRCOLARE

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO	“	2
2. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA	“	3
3. DOMANDA DI CONCORDATO	“	7
4. AMMISSIONE ALLA PROCEDURA	“	8
5. MAGGIORANZA PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO	“	9
6. APPROVAZIONE DEL CONCORDATO E GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE	“	10
7. CHIUSURA DELLA PROCEDURA	“	11
8. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	“	12

ALLEGATO 1

Testi normativi a confronto

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

(D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005)

Premessa

Il 14 maggio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.”*

La legge mantiene pressoché inalterate le disposizioni previste dal decreto-legge 35/2005 in tema di procedure concorsuali ed inoltre conferisce delega al Governo per l’adozione di uno più decreti legislativi recanti la riforma del diritto fallimentare. I decreti legislativi dovranno essere adottati entro il 12 novembre 2005 (entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge).

La Fondazione Luca Pacioli è già intervenuta sulle novità introdotte dal decreto 35/2005 con due schede di lettura (documento n. 13 del 18 aprile 2005 e n. 19 del 23 maggio 2005).

Il tema della revocatoria fallimentare è stato sviluppato con successiva circolare, documento n. 21 del 30 giugno 2005.

In questa sede si intende offrire un’ulteriore approfondimento sulle modifiche apportate all’istituto del concordato preventivo fallimentare.

Per quanto riguarda la delega al Governo per la riforma del diritto fallimentare, è attualmente all’esame delle Camere uno schema di decreto legislativo. Non appena il decreto sarà approvato, la Fondazione Luca Pacioli provvederà a dare una prima informazione delle modifiche introdotte con un’apposita scheda di lettura.

1. IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Il Decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, art. 2, paragrafo 1, con le lettere comprese da c) a l) interviene sull'istituto del concordato preventivo fallimentare e riscrive gli articoli 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura), 161 (Domanda di concordato), 163 (Ammissione alla procedura), 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato), 180 (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione), 181 (Chiusura della procedura) della legge fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 1942). Viene inoltre inserito *ex novo* l'art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).¹

Le modifiche introdotte in via d'urgenza, e definitivamente fissate con la legge 80/2005, riformano radicalmente la procedura del concordato. Il concordato preventivo consente all'imprenditore in stato di crisi di evitare la procedura fallimentare attraverso un accordo con i creditori. Tale accordo consente, attraverso una soddisfazione parziale dei creditori, la possibilità che l'imprenditore prosegua la propria attività. In altre parole, mentre la procedura fallimentare comporta nella maggior parte dei casi la cessazione dell'impresa insolvente, il concordato consente la continuazione dell'attività imprenditoriale. E' evidente, dunque, l'interesse dell'imprenditore all'esperimento di tale tipo di soluzione concordataria. I creditori, dal loro canto, avranno interesse ad aderire all'accordo in funzione di una soddisfazione che, sebbene parziale, avverrà con tempi decisamente più celeri rispetto alle lunghissime procedure collegate alla liquidazione fallimentare². Si noti, inoltre, come, per di più, taluni creditori, quali i fornitori, potrebbero avere interesse anche al proseguimento della vita aziendale.

Come vedremo in seguito, il sistema previgente era caratterizzato da una serie di rigidità che spesso non hanno consentito l'utilizzo di tale strumento a danno della prosecuzione dell'attività aziendale e con notevole sovraccarico dei tribunali impegnati nella gestione di gravose procedure fallimentari.

Su tale sistema di base si innestano dunque gli interventi riformatori che sono da leggersi nell'ottica, improntata ai modelli di *corporate reorganisation* statunitensi, di spazi sempre più ampi lasciati alle forme di accordo pattizio tra debitore e creditori.

La previsione di un sistema più flessibile e sempre più svincolato da ingerenze pubbliche risponde ad un triplice ordine di interessi:

- l'interesse dell'imprenditore, a mantenere in vita la propria attività imprenditoriale e a mettersi al riparo dalle azioni esecutive intentate dai creditori;

1 Si segnala, inoltre, che lo Schema di decreto legislativo recante "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80." approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 settembre 2005, ed attualmente all'esame delle Camere, modifica l'art. 167 l. fall., "Amministrazione dei beni durante la procedura" e prevede l'inserimento, dopo l'articolo 182-bis l. fall., dell'art. 182-ter "Transazione fiscale".

2 Secondo il comunicato stampa Istat del 23 giugno 2003 la durata media di una procedura di fallimento si attesta sui sette anni e consente la soddisfazione dei creditori chirografi nella misura del 18% di quanto loro spettante.

- l'interesse dei creditori, a vedere soddisfatte in tempi brevi le proprie ragioni creditorie;
- l'interesse pubblico, al proseguimento delle attività imprenditoriali in vista di una spinta propulsiva del sistema economico e all'alleggerimento dei tribunali dalle numerose e lunghe procedure fallimentari.

Proprio in ragione di queste considerazioni il legislatore riscrive completamente la disciplina del concordato preventivo, rendendolo comunque rispondente ad un sistema italiano ancora fortemente incentrato sul sistema dei privilegi. In altre parole, la tradizionale disciplina incentrata sul principio della *par condicio*, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, si integra con una nuova disciplina tendente alla conservazione e ripresa dell'attività imprenditoriale.

La relazione di accompagnamento al decreto fornisce una sintesi degli interventi normativi effettuati sulla legge fallimentare in materia di concordato: *“Le nuove regole rendono i creditori divisibili in classi che rendono più omogenea l'espressione dei loro diversi interessi nell'ambito della procedura liquidatoria: il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi dell'impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano a oggetto la ristrutturazione dell'impresa.”* E' immediatamente evidente l'introduzione di una normativa che tocca i punti più delicati e centrali dell'istituto in analisi. Accanto alla procedura del concordato preventivo, ampiamente rivista e semplificata nelle modalità di accesso, viene inoltre prevista la possibilità di siglare accordi di ristrutturazione dei debiti (nuovo art. 182-bis) ovvero, come verrà illustrato in seguito, accordi su base pattizia e negoziale per la prima volta contemplati ed indicati come possibile soluzione alla crisi d'impresa dallo stesso legislatore. La nuova possibilità concessa risulta di impatto tale da rendere necessaria la modificazione della rubrica stessa del titolo III della legge fallimentare dedicato al concordato preventivo che diviene *“Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione”*.

2. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

La mini riforma del diritto fallimentare ridisegna completamente le condizioni necessarie per accedere alla procedura di concordato preventivo.

La precedente formulazione dell'art. 160, infatti, presupponeva, per l'accesso alla procedura, che l'imprenditore rispondesse ad una serie di requisiti oggettivi e soggettivi che risultano radicalmente modificati dall'intervento legislativo.

Requisito oggettivo fondamentale perché fosse proponibile domanda di concordato era che l'imprenditore versasse in *“stato di insolvenza”*. La nuova formulazione dell'art. 160, viceversa, prevede che il concordato possa essere proposto ai creditori dall'imprenditore che si trovi *“in stato di crisi”* in luogo del più definito *“stato di insolvenza”* previsto dalla disciplina previgente.

Immediatamente evidente risulta la maggiore ampiezza del concetto di stato di crisi³ rispetto allo stato di insolvenza, talchè è possibile ricomprendere, nel novero degli imprenditori che possono ricorrere allo strumento del concordato, un numero di soggetti decisamente più ampio.

D'altro canto, però, proprio per l'ampiezza e genericità del termine, risulta difficoltoso stabilire i limiti esatti della locuzione che, con ogni probabilità, dovrà essere chiarita da parte della giurisprudenza⁴.

Si sottolinea qualche disallineamento tra le norme laddove il testo dell'art. 162, non modificato dal legislatore, continua a prevedere che, nel caso di inammissibilità della domanda di concordato, il tribunale sia tenuto a dichiarare d'ufficio il fallimento del debitore. A ben vedere, se la norma dovesse ancora ritenersi valida, il fallimento rischierebbe di dover essere dichiarato anche in assenza del suo presupposto fondamentale ovvero sia quello stato di insolvenza ben più incisivo ed irreversibile rispetto alla semplice "situazione di crisi". Questa conclusione non sembra plausibile, pertanto, il non aver adeguato l'articolo 162, sembra una svista ed un errore di coordinamento da parte del legislatore. A maggior riprova si consideri che, viceversa, il testo del riformulato articolo 181 elimina la previsione della dichiarazione di ufficio del fallimento nel caso in cui manchino i presupposti per l'omologazione del concordato. Pertanto il Tribunale dovrà dichiarare il fallimento solo se risulti un effettivo stato di insolvenza dell'impresa (e quindi a seguito di un'istruttoria che accerti i presupposti per la dichiarazione di fallimento).

Proseguendo nell'analisi dei requisiti necessari per l'accesso alla procedura, si nota come siano state completamente espunte dalla norma tutte le condizioni soggettive previste dalla precedente disciplina.

Ricordiamo che l'intento del precedente legislatore nel delineare l'istituto del concordato era quello di "offrire al debitore onesto e sfortunato, il mezzo per evitare la inesorabile distruzione della sua impresa per se stessa vitale, con danno della pubblica economia"⁵. La norma, dunque, poteva essere considerata di tipo "premiante" atta, cioè, ad offrire benefici ad un imprenditore a cui fosse imputabile unicamente la "sfortuna". Conseguenziale, dunque, che la norma prevedesse la rispondenza a determinati requisiti soggettivi ritenuti dimostrativi dell'"onestà" dell'imprenditore. Il testo previgente dell'art. 160 prevedeva infatti che l'imprenditore in stato d'insolvenza potesse proporre ai creditori un concordato preventivo se:

3 La "crisi di impresa" in dottrina viene per lo più ravvisata come un momento anteriore, ma non necessariamente precedente, lo stato di insolvenza. In altre parole, la crisi di impresa può essere considerata il presupposto di natura economica a cui potrebbero eventualmente seguire effetti di natura finanziaria (incapacità di un'adeguata gestione dei flussi di cassa che potrebbe giungere fino allo stato di insolvenza). Tra i tentativi di definizione della crisi di impresa segnaliamo "processo degenerativo che rende la gestione aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità" o anche "incapacità dell'azienda di produrre redditi positivi e soddisfacenti nel medio periodo in assenza di fattori esterni sfavorevoli" (si veda G. Zappa "Le produzioni nell'economia delle imprese" Giuffrè 1957; P. Onida "Economia d'azienda" Utet 1965).

Tra i giuristi è diffusa la nozione di crisi come "rischio di insolvenza".

4 Anche lo "stato di insolvenza", non direttamente tipizzato dalla legge, è stato via via individuato e chiarito dalla giurisprudenza attraverso l'individuazione di determinati indici di insolvenza.

5 Relazione del Guardasigilli alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

- fosse stato iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se questa avesse avuto minore durata, ed avesse tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;
- nei cinque anni precedenti non fosse stato dichiarato fallito o non fosse stato ammesso ad una procedura di concordato preventivo;
- non fosse stato condannato per bancarotta o per delitto contro la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio.

Con la rivisitazione della disciplina cambia completamente l’impostazione di fondo: il concordato passa da strumento “premile” a strumento normale a disposizione dell’imprenditore per scongiurare la dichiarazione di fallimento. Perfettamente logico, dunque, che il nuovo art. 160 elimini qualsiasi riferimento a situazioni soggettive del debitore. Pertanto potrà accedere alla soluzione di concordato qualsiasi soggetto sulla base unicamente dei due requisiti:

- status di imprenditore
- situazione di crisi.

Per quanto concerne i presupposti oggettivi la precedente disciplina prevedeva due differenti tipi di concordato: il concordato c.d. “con garanzia” e quello con cessione di beni ai creditori⁶. In entrambi i casi presupposto per l’ammissione alla procedura era la soddisfazione dei creditori privilegiati per l’intero e dei creditori chirografari per il quaranta per cento dei crediti vantati.

Anche in questo caso la novella legislativa interviene ad eliminare questo ulteriore presupposto che si poneva come limite per l’accesso al concordato.

La nuova disposizione, invero, concede la più ampia libertà di forme nell’utilizzo dello strumento concordatario da parte dell’imprenditore in stato di crisi, prevedendo ben poche (se non nessuna) limitazioni. *L’incipit* del nuovo art. 160, infatti, dispone che “L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che **può prevedere ...**”; le indicazioni poste nel seguito della norma sono, dunque, totalmente opzionali, a carattere puramente elencativo, ben potendo l’imprenditore accordarsi con i creditori con la massima autonomia contrattuale.

In tal modo riformulato, il nuovo art. 160, rubricato “Condizioni per l’ammissione alla procedura” come nella precedente formulazione, in realtà smette di avere la funzione

⁶ “Secondo il dettato dell’art. 160, l. fall. [precedente versione], possono aversi due differenti tipi di concordato ovvero di proposte: il concordato con garanzia e quello con cessione dei beni ai creditori.

Nel concordato c.d. “con garanzia”, il debitore deve offrire serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi (art. 160, comma 2, n. 2, l. fall. precedente formulazione).

Nel concordato c.d. con cessione dei beni, il debitore deve offrire ai creditori, per il pagamento dei suoi debiti, la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall’art. 46, l. fall., purchè la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura del quaranta per cento.

In entrambi i casi, la misura percentuale del soddisfo è riferita ai creditori chirografari, giacchè quelli privilegiati devono, in ogni caso, essere soddisfatti per l’intero.” (Cfr. “Lineamenti di diritto fallimentare” a cura di U. Apice, Collana di Studi della Fondazione Luca Pacioli, Edizioni Il Sole 24 Ore, pagg. 392, 393).

di limite all'utilizzo della procedura ma, al contrario, elenca una serie di possibili contenuti del piano di concordato proposto dall'imprenditore ai creditori che può prevedere:

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
- c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

In altre parole la soddisfazione dei crediti può essere proposta attraverso un piano dal contenuto liberamente modulabile a seconda delle effettive necessità di imprenditore e creditori. Il piano potrà essere, dunque, di ristrutturazione, di liquidazione o anche misto, con o senza assuntori, che potranno essere anche i creditori o società da questi partecipate.

Come già detto cade l'obbligo di soddisfazione della soglia minima del 40% dei creditori chirografari, rimanendo, come unico limite alla completa autonomia negoziale, l'obbligo di soddisfazione integrale dei creditori privilegiati (esclusi dalla votazione per l'approvazione del concordato se non rinunciano alla prelazione *ex art. 177, comma 3*)⁷.

⁷ In prima battuta, nella nuova formulazione dell'istituto del concordato preventivo non risulta chiaro se, tra le condizioni per l'ammissione alla procedura rientri anche, come nella precedente disciplina, l'integrale pagamento dei creditori privilegiati. Prima che il DL 35/2005 modificasse la disciplina del concordato preventivo, condizione imprescindibile per l'ammissione alla procedura era l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati. Tale condizione indispensabile, non esplicitata da alcuna norma, veniva desunta in via indiretta dal disposto degli artt. 160 e 177 l.f. (cfr. Cass. civile, sez. I, 26 novembre 1992):

– l'art. 160 ("*Condizioni per l'ammissione alla procedura*") condiziona la proposta di concordato al pagamento, entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato, del 40% dei crediti chirografari e, in caso di dilazione maggiore, alla prestazione di garanzie anche per il pagamento degli interessi. Il mancato riferimento della previsione anche ai crediti privilegiati non può che essere basato sull'implicita premessa che questi debbono essere pagati integralmente;

– l'art. 177 ("*Maggioranza per l'approvazione del concordato*") dispone che i creditori privilegiati siano esclusi dal voto per l'approvazione del concordato a meno che non rinuncino alla prelazione: sia l'esclusione dal voto che la necessità della rinuncia alla prelazione per partecipare ad esso si giustificano unicamente sulla considerazione che i crediti privilegiati devono essere soddisfatti con immediatezza, dal momento che solo questa premessa può dar fondamento alle due previsioni.

Il DL 35/2005, modifica profondamente la disciplina del concordato preventivo tanto che, a prima vista, potrebbe ritenersi superato l'obbligo di integrale soddisfazione dei crediti privilegiati per l'ammissione alla procedura. Infatti, il riformulato art. 160, non riproduce più la previsione, quale condizione minimale cui deve rispondere la proposta di concordato, dell'offerta di garanzie per il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari: significherebbe cioè l'ammissibilità di un accordo che non soddisfi alcun requisito minimo a tutela dei creditori.

Ma la lettura dell'art. 177 consente di superare il dubbio in senso opposto. La riformulazione della norma, infatti, che abbassa i *quorum* richiesti per l'approvazione del concordato, dispone che "I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione." Viene quindi mantenuto il principio dell'esclusione dal voto dei creditori privilegiati.

Giustificazione a tale esclusione è necessariamente il permanere dell'obbligo in capo al debitore dell'immediata ed integrale soddisfazione dei creditori prelatizi.

Novità di grande impatto è quella contenuta al punto d) della norma in esame: la possibilità che i creditori siano suddivisi in classi secondo posizione giuridica ovvero interessi economici omogenei⁸.

La possibilità di suddividere i creditori in classi a cui verranno applicate trattamenti differenziati, rappresenta un'altra piccola erosione del sistema fallimentare precedente costruito quasi integralmente sul rispetto della *par condicio creditorum*. Il debitore, infatti, potrà modulare diversamente le modalità ed i tempi di solvibilità del credito a seconda delle differenti classi rappresentative dei diversi interessi creditori nell'ambito della procedura liquidatoria.

Il rispetto della parità di trattamento dei creditori si sposta da una visione dei creditori di insieme ad una dei creditori per classe. Ovverosia saranno trattati paritariamente tutti i creditori appartenenti ad una medesima classe. Le classi potranno essere formate sulla base di interessi economici omogenei: si pensi ad una classe formata dai fornitori, ad una formata dagli istituti di credito, ecc.. In questo caso l'imprenditore potrebbe ben accordarsi con i fornitori abituali, per esempio, per una particolare dilazione dei crediti, in quanto essi stessi potrebbero avere tale interesse alla prosecuzione dell'attività aziendale ad essere disposti a concedere modalità di soluzione del credito vantaggiose per il debitore. Di più difficile inquadramento, la figura della classe costituita da creditori suddivisi per "posizione giuridica". Peraltro, sinché permane la regola per cui i creditori privilegiati non hanno diritto di voto (vedi nota 7), non ha senso pensare ad una suddivisione in base a cause di prelazione (ad es., una classe formata da da creditori garantiti da ipoteca).

3. DOMANDA DI CONCORDATO

La domanda di ammissione al concordato preventivo si propone con ricorso, sottoscritto dal debitore (per le società la domanda deve essere approvata e sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale), al tribunale competente secondo il luogo in cui l'impresa ha la sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini dell'individuazione della competenza. Fin qui l'art. 161 rubricato "Domanda di concordato" rimane immutato. Novità, invece, sono previste in materia di documenti da allegare alla domanda. La nuova previsione, infatti, amplia il novero degli allegati, disponendo che alla domanda deve essere allegata, oltre al piano, la documentazione comprendente:

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

⁸ La possibilità di suddividere i creditori in classi (esclusivamente secondo interessi economici omogenei) era già stata concessa ai grandi gruppi industriali con il provvedimento di urgenza emanato a seguito del disesto Parmalat (c.d. decreto Marzano) DL. n. 347 del 23 dicembre 2003, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39.

- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore⁹, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

4. AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Il nuovo testo dell'art. 163 l. fall., prevede che il tribunale effettui un controllo sulla completezza e regolarità della documentazione presentata ed ammetta l'imprenditore alla procedura. Laddove siano previste classi di creditori, il tribunale deve anche verificare la correttezza dei criteri di formazione delle classi. Rispetto alla disciplina previgente sembra modificato il tipo di controllo esercitabile da parte del tribunale. La versione precedente della norma, nello stabilire che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato "se riconosce ammissibile la proposta" presupponeva un controllo di merito al momento della valutazione della domanda.

La nuova formulazione dell'art. 163, viceversa, sembra limitare il compito del tribunale ad un controllo di mera regolarità formale. L'intervento del legislatore è in linea con il progressivo svuotamento del ruolo del giudice nelle procedure fallimentari. Risulta però, nel nuovo scenario così delineato, non congruente il non aver provveduto a modificare anche l'art. 162¹⁰ l. fall.. La norma infatti, in materia di inammissi-

⁹ I requisiti per la nomina a curatore sono individuati dall'art. 28 l. fall. "Non può essere nominato curatore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento."

Si segnala, a titolo informativo, che lo Schema di decreto legislativo recante "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80." approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 settembre 2005, ed attualmente all'esame delle Camere, prevede di sostituire l'art. 28 l. fall. con il seguente "Possono essere chiamati a svolgere la funzione di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché negli ultimi dieci anni non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento."

¹⁰ In realtà, come già evidenziato, l'art. 162 l.fall., mantenuto inalterato, presenta più di un'anomalia. Innanzitutto la possibilità del giudice di valutare nel merito la domanda di concordato sulla base della rispondenza a condizioni non più previste dal nuovo art. 160. Inoltre, come già accennato, non pare coordinarsi con la nuova disciplina la previsione, in caso di inammissibilità della domanda, della dichiarazione d'ufficio di fallimento dell'imprenditore. E' caduto, infatti, il requisito dello stato di insolvenza per l'accesso al concordato che giustificava tale disposizione.

bilità della domanda, continua a prevedere da parte del tribunale un controllo di merito sull'idoneità dell'accordo con i creditori ad eliminare lo stato di crisi.

Con il provvedimento con cui dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, il tribunale:

- delega un giudice alla procedura di concordato;
- ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
- nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni per la nomina dei curatori fallimentari (artt. 28 e 29 l. fall.);
- stabilisce il termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Con portata innovativa, la norma prevede che, qualora non sia eseguito il deposito prescritto, sia il commissario giudiziale, e non più il tribunale, a dover provvedere a norma dell'art. 173, quarto comma, l. fall.. La disposizione peraltro pone qualche dubbio interpretativo. Il rinvio al quarto comma dell'art. 173, infatti, risulta essere un errore di coordinamento in quanto l'art. 173, non modificato dall'intervento legislativo, è composto esclusivamente di due commi. Pertanto il rinvio sembrerebbe effettuato, come nel passato, al secondo comma dell'art. 173¹¹. Da tale rinvio, sembrerebbe, in sostanza, che il commissario sia tenuto esclusivamente ad un obbligo di comunicazione del mancato deposito al tribunale perchè provveda a dichiarare il fallimento.

La formulazione previgente, viceversa, si limitava a stabilire che in caso di mancato deposito della somma il tribunale provvedesse direttamente alla dichiarazione di fallimento (d'ufficio dunque, senza che fosse necessaria la segnalazione da parte del commissario giudiziale).

5. MAGGIORANZA PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO

Il riformulato articolo 177 l. fall. detta le regole per la formazione della maggioranza necessaria all'approvazione del concordato preventivo. Il concordato deve essere approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

La nuova norma rende più accessibile la soluzione concordataria riducendo il numero di voti favorevoli necessari all'approvazione rispetto alla previgente disposizione di legge che voleva che la maggioranza dei creditori dovesse corrispondere ai due terzi dei crediti ammessi al voto.

¹¹ Il secondo comma dell'art. 173, rimasto invariato, dispone che *"Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 [Amministrazione dei beni durante la procedura] o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato."*

Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna classe. Assolutamente nuova è la previsione, riportata al comma 2 del riformulato art. 177 che *“Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma [maggioranza dei crediti ammessi al voto], può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.”* Con tale norma si importa nel nostro ordinamento un principio appartenente alla legislazione statunitense sull’insolvenza, la c.d. *“regola del cram down”*. La regola riconosce al giudice, in qualche misura, un potere di costrizione nei confronti dei creditori il cui dissenso rispetto alle proposte dell’imprenditore sia ritenuto dal giudice stesso non economicamente giustificato. Rimane invece inalterata la previsione secondo cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Resta altresì invariata la regola secondo cui sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

6. APPROVAZIONE DEL CONCORDATO E GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE

Il legislatore è intervenuto a riscrivere anche la procedura di approvazione del concordato e del giudizio di omologazione. Il nuovo articolo 189 prevede che, a seguito delle votazioni dei creditori, il tribunale (e non più il giudice delegato) fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Il provvedimento viene pubblicato per affissione e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il termine per costituirsi, in caso di opposizione all’omologazione del concordato, è quello di almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata (in luogo dei cinque giorni prima dell’udienza precedentemente previsti).

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono dunque costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche

d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.

Il tribunale, se le maggioranze previste sono raggiunte, approva il concordato con decreto motivato. La norma ribadisce quanto già previsto dall'art. 177 (v. paragrafo 5), ovvero che, nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, il tribunale può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Come si vede il cambiamento rispetto alla precedente disciplina è radicale, la norma previgente, infatti, prevedeva per il giudizio di omologazione del concordato, un processo con natura di giudizio di volontaria giurisdizione, che poteva assumere natura contenziosa in caso di eventuali opposizioni proposte. In altre parole, la precedente formulazione dell'art. 180 l. fall., prevedeva che il giudizio, pure essendo aperto alla partecipazione di più parti, potesse in realtà svolgersi senza l'intervento di alcuna. La disciplina appena esaminata, viceversa, dispone che il giudizio di omologazione sia un giudizio a cognizione piena, con la necessaria presenza in contraddittorio delle parti.

7. CHIUSURA DELLA PROCEDURA

La procedura di concordato si chiude con il decreto di omologazione che deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il termine può essere prorogato di 60 gg una sola volta dal tribunale.

In questa disposizione, prevista dall'art. 181, la modifica più evidente riguarda la funzione dell'omologa da parte del tribunale, che passa da strumento di valutazione anche del merito del concordato ad una verifica meramente formale del raggiungimento delle maggioranze richieste. Nel sistema precedente, infatti, il tribunale era investito di tutta una serie di valutazioni¹², tra cui in particolare la valutazio-

¹² Il testo previgente dell'art. 181 l. fall., disponeva che "Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:

- la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa;
 - se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
 - se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;
 - se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, è meritevole del concordato.
- Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronuncia sentenza di omologazione del concordato, in mancanza dichiara il fallimento del debitore.

Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.

Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130."

ne della convenienza economica del concordato per i creditori, che sono state eliminate nella formulazione attuale della norma. Anche in questo caso, dunque, è possibile osservare una progressiva diminuzione dell'ingerenza del ruolo del tribunale nelle vicende pattizie di debitore e creditori.

Inoltre, viene a ragione espunta dalla norma la previsione che, in caso in cui non ricorrano le condizioni per l'ammissione al concordato, il tribunale provvede a dichiarare il fallimento del debitore. Come già osservato, la modifica dei requisiti necessari per l'accesso al concordato preventivo e, specificatamente, l'aver previsto che si possa proporre domanda per l'ammissione al concordato qualora si versi in stato di crisi e non più in stato di insolvenza, impone, prima della eventuale dichiarazione di fallimento, la verifica della sussistenza del presupposto oggettivo dell'insolvenza. In altre parole non deve più ritenersi automatica, qualora il tribunale non ravvisi le condizioni per l'accesso alla procedura, l'immediata dichiarazione di fallimento pronunciata d'ufficio. Rimane un'anomalia del nuovo sistema il non aver provveduto a modificare, conformemente a quanto previsto per l'art. 181, l'art. 162 in materia di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 2)¹³.

8. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Una delle innovazioni più incisive è senza dubbio costituita dal disposto del nuovo articolo 182-*bis*. La norma inserisce nella disciplina fallimentare la possibilità che il debitore presenti, insieme alla proposta di concordato in allegato alla documentazione che deve essere unita alla domanda, un accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale accordo deve essere stipulato con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. Ad esso deve essere allegata una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Avverso l'accordo possono proporre opposizione i creditori e ogni altro interessato nel termine di 30 gg dalla pubblicazione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. E' possibile opporsi al decreto di omologazione entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese. Tale previsione codifica per la prima volta la possibilità di ricorrere allo strumento dell'accordo stragiudiziale. Sembrerebbe, nonostante il riferimento della norma all'art. 161, che il legislatore abbia voluto introdurre nel nostro ordinamento l'utilizzo di tale strumento anche a prescindere dalla proposizione di domanda per l'ammissione al concordato preventivo.

Già la rubrica del titolo III, così come modificata dalla mini riforma ministeriale, "*Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*" sembrerebbe porre in

¹³ Per gli stessi motivi, a nostro parere, il legislatore avrebbe dovuto provvedere a modificare nello stesso senso anche l'art. 173 l. fall..

posizione autonoma gli accordi di ristrutturazione rispetto al concordato. Inoltre, l'art. 67, in materia di revocatoria, prevede, alla lettera e) del secondo comma, l'esenzione dal regime della revocatoria per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, separando, dunque, le due fattispecie.

Inoltre, e ciò che più rileva, l'art. 182-*bis* prevede che l'accordo coinvolga unicamente i creditori (almeno il 60%) con i quali è stipulato. Quindi, a differenza della soluzione concordataria, ricorrendo agli accordi di ristrutturazione l'imprenditore non si troverebbe al riparo da azioni esecutive individuali (il cui esperimento rimane infatti possibile da parte dei creditori estranei all'accordo).

Per questi motivi sembrerebbe, dunque, che lo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti sia esperibile dal debitore (semprechè si trovi in stato di crisi) anche separatamente dalla domanda di ammissione al concordato.

Altro punto da sottolineare è la previsione del deposito, unitamente all'accordo, anche di una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità del piano stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo. In materia di concordato preventivo già l'art. 161 individua la necessità che sia allegata alla domanda di concordato una relazione di un esperto che sia "un professionista di cui all'art. 28", ovvero sia un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore. Nel caso della relazione da allegare alla domanda di accordo di ristrutturazione, invece, non vengono precisati i requisiti necessari per la designazione dell'esperto. In questo caso, dunque, viene lasciata completa autonomia al debitore che potrà, pertanto, individuare tanto professionisti iscritti in appositi albi quanto soggetti che abbiano semplicemente esperienza nella crisi di impresa.

ALLEGATO 1

Legge fallimentare	Testo previgente	Testo attuale
Titolo III	Del concordato preventivo	Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo I	Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo	INVARIATO
art. 160 Condizioni per l'ammissione alla procedura	<p>L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) è iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata; 2) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo; 3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio. <p>La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi; 2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, semprechè la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1. 	<p>L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
art. 161 Domanda di concordato	<p>La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa.</p> <p>Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato.</p> <p>Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo della attività e l'elenco nominativo dei creditori.</p> <p>Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.</p>	<p>La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.</p> <p>Il debitore deve presentare con il ricorso:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

		<p>b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;</p> <p>c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;</p> <p>d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.</p> <p>Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'art. 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.</p> <p>Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.</p>
<p>art. 162 Inammissibilità della domanda</p>	<p>Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.</p> <p>In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>art. 163 Ammissione alla procedura</p>	<p>Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. <p>Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.</p>	<p>Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.</p> <p>Con il provvedimento di cui al primo comma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del

		<p>tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.</p> <p>Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.</p>
art. 164 Decreti del giudice delegato	<p>I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.</p> <p>Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame.</p>	INVARIATO
art. 165 Commissario giudiziale	<p>Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.</p> <p>Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.</p>	INVARIATO
art. 166 Pubblicità del decreto	<p>Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.</p> <p>Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.</p>	INVARIATO
Capo II	Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo	INVARIATO
art. 167 Amministrazione dei beni durante la procedura	<p>Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato.</p> <p>I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato</p>	INVARIATO
art. 168 Effetti della presentazione del ricorso	<p>Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.</p> <p>Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.</p> <p>I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.</p>	INVARIATO
art. 169 Norme applicabili	<p>1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60,</p>	INVARIATO

	61, 62, 63.	
Capo III	Dei provvedimenti immediati	INVARIATO
art. 170 Scritture contabili	Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.	INVARIATO
art. 171 Convocazione dei creditori	Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'articolo 161, apportando le necessarie rettifiche. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 126. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'articolo 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.	INVARIATO
art. 172 Operazioni e relazione del commissario	Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni	INVARIATO
art. 173 Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura	Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento. Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.	INVARIATO

Capo IV	Della deliberazione del concordato preventivo	INVARIATO
art. 174 Adunanza dei creditori	<p>L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.</p> <p>Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.</p> <p>Possono intervenire anche i coobbligati, i fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p>	INVARIATO
art. 175 Discussione della proposta di concordato	<p>Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.</p> <p>Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.</p> <p>Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.</p>	INVARIATO
art. 176 Ammissione provvisoria dei crediti contestati	<p>Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.</p> <p>I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>	INVARIATO
art. 177 Maggioranza per l'approvazione del concordato	<p>Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto.</p> <p>I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore non partecipano al voto a meno che rinuncino al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale purchè non sia inferiore alla terza parte dell'intero credito tra capitale e accessori.</p> <p>Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo o è posteriormente annullato o risoluto. Il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito.</p> <p>Sono parimenti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.</p>	<p>Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.</p> <p>Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia</p>

		<p>contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.</p> <p>Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p> <p>Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.</p>
<p>art. 178 Adesioni alla proposta di concordato</p>	<p>Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.</p> <p>Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.</p> <p>Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Capo V</p>	<p>Dell'omologazione del concordato preventivo</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>art. 179 Mancata approvazione del concordato</p>	<p>Qualora nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 162, secondo comma.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>art. 180 Approvazione del concordato e udienza di omologazione</p>	<p>Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti a se non oltre trenta giorni dall'affissione per l'ordinanza. I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all'omologazione del concordato devono notificare l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto di opposizione deve contenerne i motivi.</p> <p>Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato.</p> <p>Il debitore, anche se non costituito, può</p>	<p>Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.</p> <p>Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva</p>

	<p>presentarsi all'udienza per essere sentito dal giudice.</p> <p>Il giudice procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi.</p>	<p>contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.</p> <p>Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.</p> <p>Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.</p> <p>Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.</p>
<p>art. 181 Sentenza di omologazione</p>	<p>Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa; 2. se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione; 3. se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso; 4. se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, è meritevole del 	<p>La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.</p>

	<p>concordato.</p> <p>Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronuncia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.</p> <p>Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.</p> <p>Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130.</p>	
<p>art. 182 Provvedimenti in caso di cessione dei beni</p>	<p>Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>art. 182-bis Accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	<p>NON PREVISTO</p>	<p>Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.</p> <p>L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.</p> <p>Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.</p> <p>Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.</p> <p>L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.».</p>
<p>art. 183 Appello contro la sentenza di omologazione</p>	<p>Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.</p> <p>L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.</p> <p>La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>art. 184 Effetti del concordato per i creditori</p>	<p>Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli</p>	<p>INVARIATO</p>

	obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	
Capo VI	Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo	INVARIATO
art. 185 Esecuzione del concordato	Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'articolo 136.	INVARIATO
art. 186 Risoluzione e annullamento del concordato	Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale. Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'articolo 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore 40% Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.	INVARIATO

Si segnala, inoltre, che lo Schema di decreto legislativo recante “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 settembre 2005, ed attualmente all’esame delle Camere, prevede la modifica (ancora non operante) dell’art. 167 l. fall., “Amministrazione dei beni durante la procedura” *“Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (soppresse: e la direzione del giudice delegato). I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.*

Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma.”.

Lo schema, inoltre, prevede l’inserimento, dopo l’articolo 182-bis l. fall., dell’art. 182-ter “Transazione fiscale” *“Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dall’agenzia delle entrate e dei relativi accessori anche se non iscritti a ruolo, ad accezione dei tributi costituenti risorse proprio dell’Unione Europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.*

Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentato al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’art. 171, comma 1, e dall’art. 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo nonché a

rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'art. 178, comma 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 177, comma 3, l'espressione del voto non comporta rinuncia ai diritti di prelazione derivanti da privilegio, pegno o ipoteca.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1.

Ai debiti tributari amministrati dall'agenzia delle entrate non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 bis.”